



Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

“Erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 197, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l’articolo 1, comma 647 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Visto l’articolo 1, comma 649 della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l’individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2016) 8459 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato autorizzato il regime denominato “Marebonus”, numero di caso SA.44628 (2016/N);

Visto il Regolamento di cui al decreto interministeriale 13 settembre 2017, n. 176 emanato in attuazione del succitato articolo 1, comma 649, della legge 208/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 12 dicembre 2017 (nel seguito “Regolamento”);

Tenuto conto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 si riferiva a progetti triennali di miglioramento della catena intermodale e che la Decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2016 ha autorizzato un programma di incentivazione articolato su progetti triennali di miglioramento dei servizi marittimi al fine di incentivare lo *shift* modale e decongestionare la rete viaria;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 110 che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con legge 17 luglio 2020, n. 77 concernente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare quanto contenuto nell'articolo 197, comma 1 che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato di procedere in efficace continuità rispetto agli incentivi «Marebonus» riconosciuti per l'anno 2018 e per l'anno 2019 in coerenza con la decisione comunitaria del 19 dicembre 2016 al fine di consentire il completamento dei progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo avviati con legge di stabilità 2016;

Considerato che l'Amministrazione ha attivato le procedure di notifica semplificata della operatività secondo i nuovi stanziamenti previsti della misura «Marebonus», ai sensi dell'art. 4 par. 2 lettera b) del reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 794, e che non si procederà all'erogazione dei contributi previsti dalla citata legge di Bilancio 2020 e dal richiamato decreto-legge 34/2020 in assenza del riscontro della Commissione europea;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto esposto in preambolo, fornire ulteriori istruzioni in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 197, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

D e c r e t a

Art. 1

Risorse disponibili

1. In considerazione delle esigenze immediate di rilancio e di ripresa economica connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 le risorse di cui all'articolo 197, comma 1, del decreto-legge 34/2020 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 di importo pari a 30 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rese disponibili per l'anno 2020 per essere utilizzate coerentemente con le tempistiche operative previste dal "Regolamento".
2. Ai fini del completamento dei progetti triennali per il miglioramento della catena logistica, attraverso lo scambio modale terra/mare ed il decongestionamento della rete viaria attivati ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di importo pari a 20 milioni di euro sono rese disponibili per l'anno 2021.

Art. 2

Operatività incentivo “Marebonus”

1. Ai fini del completamento dei programmi triennali per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, e di un ottimale utilizzo delle risorse stanziare in bilancio:
 - a. le risorse di cui all’ articolo 1, comma 1, sono destinate ai beneficiari della misura per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri di strada evitati sulla rete stradale nazionale, nel periodo compreso fra il 13 dicembre 2018 ed il 12 dicembre 2019;
 - b. le risorse di cui all’ articolo 1, comma 2, sono destinate ai beneficiari della misura per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri di strada evitati sulla rete stradale nazionale, nel periodo compreso fra il 13 dicembre 2019 ed il 12 dicembre 2020.
2. Tutti gli obblighi previsti dal regolamento di cui al decreto interministeriale 13 settembre 2017, n. 176 nonché quelli assunti in fase di accesso alla misura da parte dei beneficiari si considerano pertanto efficaci per il periodo di cui alla lettera b, del precedente comma.
3. Gli obblighi previsti dall’articolo 13, comma 3 del decreto interministeriale 13 settembre 2017, n. 176 si intendono decorrenti dal termine del periodo di cui alla lettera b, del comma 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione; è altresì pubblicato sul sito del soggetto gestore RAM Spa Logistica – Infrastrutture e Trasporti.
2. L’erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Cinelli